



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA



"Regolamento dell'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD)"

EDIZIONE 2020

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ATTO DI APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art.215 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, approvo il
“Regolamento dell'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD) – Edizione 2020”.

Roma, li 25/06/2020



IL CAPO DI STATO MAGGIORE

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

INDICE

1. TITOLO I (*Definizioni e Ambito di applicazione*)

- **Art. 1** (*Definizioni*)..... pag. 1
- **Art. 2** (*Ambito di applicazione*)..... pag. 1
- **Art. 3** (*Istituto Alti Studi per la Difesa*)..... pag. 1
- **Art. 4** (*Consiglio di Istituto*) pag. 2

2. TITOLO II (*Attività Didattica*)

- **CAPO I** (*Crediti Formativi*) pag. 2
 - **Art. 5** (*Credito Formativo Difesa - CFD*)..... pag. 2
 - **Art. 6** (*Modalità di riconoscimento del CFD*)..... pag. 2
- **CAPO II** (*Frequentatori*) pag. 2
 - **Art. 7** (*Criteri di ammissione ordinari*)..... pag. 2
 - **Art. 8** (*Requisiti di ammissione ordinari*)..... pag. 3
 - **Art. 9** (*Frequentatori stranieri*)..... pag. 3
 - **Art. 10** (*Ammissione e frequenza in forma Speciale*)..... pag. 3
- **CAPO III** (*Lineamenti organizzativi e didattici*)..... pag. 4
 - **Art. 11** (*Programmazione didattica*)..... pag. 4
 - **Art. 12** (*Attività didattica*)..... pag. 4
 - **Art. 13** (*Tesi individuale IASD*)..... pag. 4
 - **Art. 14** (*Valutazione e requisiti per il conseguimento del Titolo IASD*)..... pag. 5

3. TITOLO III (*Norme finali*)

- **Art. 15** (*Attuazione*)..... pag. 5
- **Art. 16** (*Abrogazioni*) pag. 5

TITOLO I
(Definizioni e Ambito di applicazione)

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - per “*Codice*”, il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento militare”;
 - per “*Testo Unico*”, il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
 - per “*anno accademico*”, l’arco temporale da settembre a giugno dell’anno solare successivo;
 - per “*Offerta Formativa IASD*”, ogni attività formativa organizzata o prevista dallo IASD al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei frequentatori;
 - per “*modulo seminariale*”, l’insieme delle attività didattiche di Alta Formazione riconducibili ad un unico tema e obiettivo didattico, comprendente lezioni, conferenze, relazioni, tavole rotonde, tirocini;
 - per “*frequentatori*”, gli Ufficiali Dirigenti delle F.A., dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, i Dirigenti della Difesa, della Pubblica Amministrazione, del settore dell’economia, dell’industria, delle Università, dell’informazione e delle libere professioni nonché di Enti/organismi privati, ammessi alla frequenza di uno o più moduli seminariali;
 - per “*uditori*”, gli Ufficiali delle F.A., dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, i Dirigenti della Difesa, della Pubblica Amministrazione, del settore dell’economia, dell’industria, delle Università, dell’informazione e delle libere professioni nonché di Enti /organismi privati, che partecipano in modo saltuario all’offerta formativa.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle attività formative svolte presso l’Istituto Alti Studi per la Difesa e sotto la direzione del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD).

Art. 3
(Istituto Alti Studi per la Difesa)

1. L’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD) è inquadrato nell’ambito del CASD ed è un Istituto di istruzione superiore a carattere interforze che provvede all’alta formazione:
 - degli Ufficiali Dirigenti delle F.A., dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza;
 - dei Dirigenti civili della Difesa;
 - dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione, del settore dell’economia, dell’industria, delle Università, dell’informazione e delle libere professioni, e di Enti/organismi privati.
2. Nel rispetto dei compiti istituzionali e di quanto riportato nel presente Regolamento, lo IASD mantiene il collegamento con altri Istituti paritetici nazionali ed esteri.
3. La sua struttura ordinativa, la dipendenza organica e le attribuzioni delle unità organizzative, sono definite dagli ordinamenti in vigore nella Difesa.

Art. 4

(Consiglio di Istituto)

1. Ai fini della programmazione, organizzazione e valutazione unitaria dell'offerta formativa, è istituito il Consiglio d'Istituto.
2. Il Consiglio è composto da membri nominati dal Presidente del CASD ed ha il compito di:
 - predisporre la programmazione didattica dell'attività formativa;
 - proporre ricerche e studi;
 - disporre circa modalità e termini di presentazione di elaborati/tesi/lavori di gruppo;
 - proporre al Presidente del CASD la nomina di eventuali commissioni giudicatrici per la valutazione degli elaborati/tesi finali.

TITOLO II

(Attività Didattica)

CAPO I

(Crediti Formativi)

Art. 5

(Credito Formativo Difesa - CFD)

1. Il Credito Formativo Difesa (CFD) rappresenta l'unità di misura del volume di lavoro richiesto al frequentatore e corrisponde a 25 ore di impegno, in termini di partecipazione alle attività didattiche frontali, ai seminari, alle conferenze, ai lavori di gruppo, ai viaggi di studio, all'attività di ricerca, alle esercitazioni, nonché di studio individuale e autoapprendimento.

Art. 6

(Modalità di riconoscimento del CFD)

1. Il Credito Formativo Difesa (CFD) è riconosciuto alle attività formative svolte sotto la direzione del CASD e ricomprese nell'ambito dell'offerta formativa approvata dallo Stato Maggiore della Difesa.
2. I CFD corrispondenti a ciascuna attività sono acquisiti tramite partecipazione e rilevamento giornaliero secondo le modalità di cui all'articolo 11 e, ove previsto, dal superamento di forme di verifica del profitto.
3. Ai fini del riconoscimento dei CFD corrispondenti ad una intera attività formativa, il numero di assenze non può essere superiore al 25% della durata della stessa.
4. Ai frequentatori ammessi nella forma di "uditore" non sono riconosciuti CFD.

CAPO II

(Frequentatori)

Art. 7

(Criteri di ammissione ordinari)

1. L'ammissione ed il numero dei frequentatori da ammettere alle attività formative dello IASD sono stabiliti dallo Stato Maggiore della Difesa.
2. I frequentatori dei moduli seminariali che conferiscono CFD pari o superiori a 5 sono designati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Art. 8

(Requisiti di ammissione ordinari)

1. I designati all'atto della candidatura iniziale allo IASD:
 - rivestono il grado di generale di brigata o colonnello possibilmente in profilo di carriera (e gradi equivalenti);
 - non hanno compiuto, al 1° ottobre dell'anno di inizio dei Moduli, il 54° anno d'età (56 anni per gli Ufficiali dei Corpi il cui limite ordinamentale di collocamento in quiescenza per il vertice è stabilito in 65 anni);
 - non hanno subito, nell'arco dell'intera carriera, condanne penali, anche con applicazione della pena ex art. 444 e seguenti del Codice Penale per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti della successiva pronuncia di riabilitazione;
 - non si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1051 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
 - sono in possesso di ottimi precedenti di servizio, in particolare negli ultimi cinque anni:
 - hanno conseguito la qualifica di “eccellente”;
 - non hanno riportato sanzioni di stato o sanzioni di corpo, fatta salva la cessazione degli effetti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1369 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
 - preferibilmente, svolgono o sono pianificati per un incarico presso gli organi centrali o internazionali.
2. I candidati segnalati alla frequenza di moduli in lingua inglese sono in possesso di un livello di conoscenza della lingua inglese riconosciuto ed in corso di validità pari almeno a SLP 2222.

Art. 9

(Frequentatori stranieri)

1. Alle attività formative IASD possono essere ammessi frequentatori stranieri secondo quanto stabilito all'art. 718 del Codice.
2. L'entità numerica e le nazionalità sono quelle stabilite dallo Stato Maggiore della Difesa nel Piano delle Ammissioni di personale straniero diramato annualmente.
3. Ai frequentatori stranieri si applicano le disposizioni previste nella Direttiva SMD-CTM-002 “Procedura per l'ammissione di personale straniero ai corsi presso Istituti ed Enti delle F.A. italiane” edizione 2018 e successive varianti, dello Stato Maggiore della Difesa.

Art. 10

(Ammissione e frequenza in forma Speciale)

1. L'ammissione ai moduli seminariali è, in forma speciale, riservata a personale con profilo dirigenziale non appartenente all'Amministrazione della Difesa.
2. L'ammissione in forma speciale avviene:
 - su proposta del Presidente del CASD e successiva approvazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa;
 - previo pagamento di una quota di iscrizione stabilita annualmente dallo Stato Maggiore della Difesa, da versare secondo modalità e termini resi pubblici dallo stesso CASD.
3. In alternativa al pagamento della quota, con Organismi/Enti della Pubblica Amministrazione, possono essere realizzate e formalizzate forme di cooperazione/collaborazione con valore di “permuta”, secondo le norme previste.
4. L'eventuale partecipazione a viaggi di studio nazionali ed internazionali sono a carico del frequentatore ovvero dell'Ente di appartenenza.
5. Ai frequentatori ammessi in forma “speciale” è concessa, a richiesta dell'interessato ovvero dell'Ente di appartenenza, la possibilità di partecipare ai Corsi in modo non continuativo, fatte salve le disposizioni degli Art. 5, 6, 13 e 14.

CAPO III **(Lineamenti organizzativi e didattici)**

Art. 11

(Programmazione didattica)

1. Sulla base dei programmi e delle direttive impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Presidente del CASD approva e dirama i lineamenti generali dell'offerta formativa dello IASD, acquisito preventivamente il parere dello Stato Maggiore della Difesa.
2. I lineamenti generali sono diramati a tutta l'Area della Difesa, alla Pubblica Amministrazione ed agli Enti pubblici e privati di interesse e riportati sul sito *web* del CASD.
3. I lineamenti generali riportano:
 - la denominazione e gli obiettivi formativi dei moduli;
 - il quadro generale delle attività formative;
 - l'eventuale assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa;
 - le forme di verifica del profitto ai fini del conseguimento dei CFD;
 - le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo/attestato finale.
4. I lineamenti generali possono, inoltre, prevedere le modalità di ammissione e conseguimento di un Master universitario associato alle attività didattiche dello IASD, in aderenza agli ordinamenti universitari ed alla convenzione stipulata tra il Centro Alti Studi per la Difesa e l'Università collegata.

Art. 12

(Attività didattica)

1. I lineamenti generali dell'offerta formativa dello IASD, sono articolati, di norma, in più moduli seminariali per comprendere, realizzare ed approfondire problematiche complesse riguardanti le Amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento alla Difesa, alla sicurezza nazionale ed internazionale, alle relazioni internazionali ed alla politica delle Alleanze.
2. Almeno un modulo dovrà essere sviluppato in lingua inglese.
3. Possono essere previste attività integrative riconducibili essenzialmente a:
 - viaggi di studio, nazionali ed internazionali;
 - tirocini presso Enti/unità organizzative pubbliche e private.
4. Nell'ambito dei moduli seminariali possono essere previste prove di verifica del profitto.
5. Ciascun modulo seminariale ha una durata non superiore a 60 giorni.
6. La quantità di lavoro svolta in un modulo seminariale è fissata fino ad un massimo di 8 CFD.

Art. 13

(Tesi individuale IASD)

1. Sono ammessi alla discussione della Tesi IASD, anche negli Anni Accademici successivi a quello di riferimento, i frequentatori, che:
 - siano stati designati dalla Forza Armata/Comando Generale/Ente/Amministrazione/Organismo/ Dicastero di appartenenza;
 - abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Consiglio di Istituto dello IASD di almeno 20 CFD, anche sulla base dei *curricula*/piani di studio individuali dei singoli frequentatori e della congruità didattica, con i programmi formativi vigenti, delle attività formative/moduli svolti in precedenza.
2. La Tesi riguarda un tema assegnato dal Consiglio di Istituto al frequentatore su una rosa di argomenti aggiornata annualmente.

3. La valutazione della Tesi IASD è:
 - attribuita, sulla base dell’elaborato presentato e discusso in sessione plenaria, da una o più Commissioni valutatrici nominate dal Consiglio di Istituto dello IASD;
 - espressa in centodieci/centodecimi. Qualora il voto attribuito è di 110/110, la Commissione con giudizio insindacabile, può concedere la lode.
4. Alla Tesi IASD sono attribuiti 4 CFD.

Art. 14

(Valutazione e requisiti per il conseguimento del Titolo IASD)

1. La valutazione caratteristica del frequentatore viene espressa ove ricorrano le condizioni previste dalle norme in vigore.
2. Per conseguire il Titolo IASD:
 - il frequentatore nazionale deve aver conseguito almeno 20 CFD frequentando i moduli seminariali e discusso la tesi individuale IASD, pari a 4 CFD, per un totale di 24 CFD;
 - il frequentatore straniero deve aver conseguito almeno 20 CFD superando un esame di lingua italiana, pari a 4 CFD, frequentando i moduli di Politica Internazionale e Sicurezza e Strategia Globale, nonché discutere la Tesi individuale, pari a 4 CFD, per un totale di 24 CFD.
3. Ai frequentatori che non si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti comma saranno rilasciati le certificazioni di partecipazione secondo le norme vigenti

TITOLO III
(Norme finali)

Art. 15

(Attuazione)

1. Il presente regolamento si applica alle attività formative successive alla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni applicative e discendenti dall’approvazione dei lineamenti generali annuali sono emanate dal Presidente del CASD.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente “Regolamento dell’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD)” – Edizione 2016.